

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

---

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

### 21° RESOCONTO

SEDUTE DEL 18 SETTEMBRE 1979

---

#### INDICE

##### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i>	3
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	7

---

CONVOCAZIONI . . . . .	<i>Pag.</i>	12
------------------------	-------------	----

---



**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 1979

*Presidenza del Presidente*  
MURMURA

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Lettieri e per la grazia e giustizia Costa.*

*La seduta ha inizio alle ore 17.*

**IN SEDE REFERENTE**

« **Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio del deputato Aldo Moro e sul terrorismo in Italia** » (223), d'iniziativa dei deputati Natta ed altri, Fracanzani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

« **Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda di Aldo Moro e sulle centrali terroristiche** » (58), d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino.

(Esame e rinvio).

Il presidente Murmura riferisce sui provvedimenti, dando illustrazione del loro contenuto.

Facendo in particolare riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati, il relatore afferma che occorre compiere sollecitamente un esame politico ed un esame giuridico-costituzionale, nonchè manifestare apprezzamento per il lodevolissimo lavoro compiuto dalle forze dell'ordine. La magistratura, dal canto suo, ha saputo cogliere, pur tra minacce ed invettive, precise imputazioni a carico di individui del sottobosco pseudo-politico e pseudo-culturale che debbono essere raggiunti da una giustizia seria e rasserenata, che la coscienza collettiva dei cittadini reclama.

Soffermandosi quindi sulla portata dell'articolo 82 della Costituzione, che prevede la istituzione di commissioni d'inchiesta su

materie di pubblico interesse, il presidente Murmura precisa che siffatte inchieste non si sostituiscono alla magistratura nè intendono pervenire all'accertamento di responsabilità penali di carattere individuale, bensì si indirizzano verso ambiti più ampi, intimamente collegati a responsabilità di organismi politici. Le inchieste vanno condotte senza superare i limiti ed i poteri dell'autorità giudiziaria e, attesa la loro natura politica, non possono ridursi ad accertamenti spiccioli e particolari ma debbono esaminare il quadro d'insieme dei fatti considerati.

Rilevato quindi che la Commissione d'inchiesta, avendo tutti i poteri spettanti ad ogni tipo di giudice, è abilitata ad utilizzare quelli più adatti alla particolarità della specifica inchiesta di cui essa è investita, l'oratore osserva che, in primo luogo, l'articolo 1 del testo approvato dalla Camera contempla una casistica eccessiva, mentre, in secondo luogo, la normativa sul segreto evidenzia macroscopici punti di illegittimità. In particolare, la soppressione del segreto professionale impedisce al difensore di assolvere il proprio mandato, come invece l'articolo 24 della Costituzione richiede. Mossi quindi rilievi critici anche alla soppressione del segreto bancario, il relatore osserva che nella normativa varata dalla Camera non viene salvaguardato, in contrasto con quanto prevede il Concordato, il segreto della confessione. È certo, d'altra parte, che la privatizza, come spazio autonomo ed antagonistico alla degenerazione del pubblico, costituisce una sfera che lo Stato non deve invadere nè violare.

Partendo dal presupposto che tutti i fatti di cui all'articolo 1 sono eversivi dell'ordine costituzionale, il testo in considerazione esclude la possibilità del ricorso al segreto di Stato, tranne per la materia cui si riferisce il terzo comma dell'articolo 11 della legge numero 801 del 1977, ossia limitatamente alle strutture ed all'attività dei servizi di sicurezza. Altri avrebbero preferito il semplice rife-

rimento all'articolo 12, secondo comma, per il quale in nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

Avviandosi alla conclusione, il presidente Murmura ritiene che nel corso dell'inchiesta sia necessario rispettare le seguenti regole di comportamento: ossequio all'articolo 82 della Costituzione ed alla legge n. 801 del 1977; conseguentemente evitare nell'articolato giri verbali contorti; colpire la eversione ed evitare che essa possa giovare di ombrelli protettivi; rispetto dell'ordinamento nella sua globalità.

Sempre secondo il relatore, deve essere chiaramente definita la procedura di nomina del Presidente della Commissione d'inchiesta, esigenza cui non risponde il terzo comma dell'articolo 3 del testo approvato dalla Camera dei deputati, mentre, in riferimento all'ultimo comma dell'articolo 6, occorre meglio precisare il regime di pubblicità della documentazione che verrà acquisita dalla Commissione d'inchiesta.

Concludendo, il presidente Murmura rileva che l'articolato che la Commissione si accinge a varare dovrà rappresentare un concreto esempio della cura con cui sempre il Senato ha varato i propri testi normativi.

Si apre la discussione generale.

Prende la parola il senatore Jannelli. Le osservazioni del presidente Murmura, esordisce l'oratore, evidenziano perplessità su alcuni aspetti del testo pervenuto al Senato, anche se obiettivamente egli ha messo in rilievo che tutte le forze politiche tendono ad un risultato sollecito e qualificante.

Il senatore Jannelli precisa poi che sulla base dell'articolo 1 la commissione d'inchiesta ha due compiti primari: i fatti collegati al sequestro ed all'assassinio di Aldo Moro nonché il più ampio campo di indagine riguardante il fenomeno del terrorismo eversivo. Le norme sul segreto riguardano entrambi gli aspetti o, come sembrerebbe, si riferiscono solo al secondo? Indubbiamente l'articolo 4 solleva problemi anche perchè la sua formulazione non è chiara e sorvola su aspetti di rilevante costituzionalità. Dopo avere richiamato la disciplina del segreto d'ufficio e la procedura attraverso la quale il funzio-

nario può essere da esso sciolto, il senatore Jannelli fa anche presente che qualora fosse impedito di penetrare nelle segrete cose, la stessa Commissione d'inchiesta rischierebbe di diventare un fatto inutile.

È poi indubitabile che il diritto alla difesa, sancito dall'articolo 24 della Costituzione, non può essere violato nè si può svincolare dal segreto un professionista senza chiamare in causa l'articolo 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che verrebbe ad essere praticata rispetto ad altri professionisti.

Circa il segreto bancario è evidente che la sua abolizione scalfirebbe un principio consolidato dell'ordinamento, anche se risulta difficile intravedere come appurare altrimenti le fonti di finanziamento del terrorismo.

D'altra parte occorre assolutamente evitare che con la Commissione d'inchiesta non si pervenga a concreti risultati in vista dei quali sono state predisposte norme che creano precedenti da guardare con cautela. Le sue considerazioni, fatte più a titolo personale che a nome del gruppo politico cui appartiene, mirano in primo luogo ad evitare future censure di incostituzionalità. In conclusione l'oratore ritiene che le linee di fondo del provvedimento possano essere accolte salvaguardando il segreto del difensore e tenendo conto anche dei segreti di cui possano essere depositari i sacerdoti in ragione dello svolgimento del loro ministero. Particolare cura dovrà poi essere posta nella redazione della norma afferente ai limiti di opponibilità del segreto di Stato.

Interviene il senatore Bonifacio.

La materia all'esame è di estrema importanza e di grande delicatezza. Anzitutto, a suo parere, occorre attenersi alle indicazioni che dalla Costituzione emergono in materia di Commissioni d'inchiesta. È pur vero che sussiste il rischio che l'inchiesta vada a coprire materia di cui l'autorità giudiziaria si sta occupando: tuttavia questo non è motivo sufficiente per non dare corso all'inchiesta stessa.

In riferimento poi all'articolo 4, concernente i poteri della Commissione, il senatore Bonifacio osserva che la norma va vista alla

luce dell'articolo 82 della Costituzione secondo il quale la Commissione procede all'indagine ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. In tal caso, si chiede l'oratore, la Costituzione intende « quei poteri » e « solo » quei poteri? La risposta al quesito, precisa l'oratore, non può che essere affermativa.

Il senatore Bonifacio ricorda inoltre che nei giorni del rapimento dell'onorevole Moro la risposta più ferma della democrazia al terrorismo fu rappresentata dal rifiuto del ricorso a leggi eccezionali, nonostante le critiche, gli attacchi ed anche la sofferenza di chi aveva compiti di responsabilità. La Repubblica si mosse nell'ambito dell'ordinamento: anche in questa circostanza occorre seguire la stessa strada e quindi non alterare la disciplina del segreto, in ogni sua articolazione. Si comprende che ciò può far pensare a grosse limitazioni nella attività di indagine della Commissione: ma è sulle norme dell'ordinamento che bisognerebbe allora intervenire. Una diversa disciplina del segreto trova la sua sede naturale nei codici e non nel provvedimento che la Commissione sta esaminando.

A suo parere, pertanto, l'articolo 4 potrebbe limitarsi al solo primo comma. Così operando si darà vita ad una norma che si sottrarrà ad ogni possibile censura di illegittimità costituzionale.

Prende la parola il senatore Maffioletti.

Gli interventi già svolti dimostrano come la Commissione si presta ad affrontare con serietà l'argomento che ha all'esame e a condurre quindi il provvedimento ad un positivo compimento. L'aspetto saliente della questione è comunque, a suo parere, il nodo politico che consiste nell'accertamento dei fatti che minano la democrazia. Naturalmente, come anche il relatore ha osservato, occorre rispettare gli articoli 82 e 84 della Costituzione e l'armonia dell'ordinamento, senza con ciò, ovviamente, predisporre ombrelli protettivi per il terrorismo.

Circa i rapporti con l'autorità giudiziaria, occorre operare perchè siano evitate interferenze ed a questo proposito è più opportuno, a suo parere, che sia ben definito il campo d'indagine, nel quale peraltro

rientra anche il funzionamento degli organi dello Stato che non sempre hanno favorito l'attività della magistratura. All'esigenza di fondo da lui prospettata corrisponde il disegno di legge all'esame e sotto questo profilo merita particolare attenzione anche l'articolo 1. Sull'articolo 4, relativo ai poteri della Commissione d'inchiesta, si addensa la problematica più spinosa e difficile. Ribadisce, in riferimento alla tutela del segreto professionale, che l'argomentazione imperniata sull'articolo 24 della Costituzione (diritto alla difesa) è convincente e il complesso della normativa afferente alla opponibilità o meno del segreto va approntata alla luce dell'ordinamento nonchè della giurisprudenza della Corte costituzionale.

Di tale giurisprudenza è opportuno che la Commissione svolga un attento esame.

Dopo aver ricordato che il Gruppo comunista fu tra quelli che sollevarono a suo tempo perplessità sulla Commissione d'inchiesta proprio per evitare interferenze con l'operato della magistratura, conclude osservando che l'obiettivo primario del Parlamento dovrà essere quello di agevolare l'autorità giudiziaria ed il funzionamento dei pubblici poteri che non sempre hanno favorito l'azione dei giudici.

Interviene quindi il senatore Vitalone.

Dopo aver ricordato i cinque diversi tipi d'inchiesta parlamentare previsti dall'ordinamento costituzionale, osserva che la proposta approvata dalla Camera dei deputati modella un'inchiesta di carattere politico-legislativo. Che gli obiettivi perseguiti siano attingibili attraverso lo strumento della Commissione d'inchiesta non sembra dubitabile, anche se, in un ordinato assetto dei rapporti tra organi costituzionali, sarebbe forse più giusto riservare al Governo il compito di fornire al Parlamento ogni utile e pertinente informazione.

D'altra parte sull'orizzonte dell'inchiesta si avverte un duplice rischio: quello d'interferire nell'indagine giudiziaria, ostacolandone gli svolgimenti e innescando conflitti componibili solo con il ricorso agli strumenti previsti dall'articolo 134 della Costituzione, nonchè quello di modificare, nell'ansia di ricerca

della verità, fondamentali principi dell'ordinamento costituzionale.

In ordine all'articolo 4, occorre a suo parere riconoscerne l'incostituzionalità per manifesto contrasto con l'articolo 24 della Costituzione. Ma ancora più grave gli sembra l'insidia che si annida nella lettera *d*) dell'articolo 1. Si chiede infatti come farà la Commissione a svolgere gli accertamenti che gli sono demandati astenendosi dal formulare apprezzamenti di merito sugli esiti dell'attività istruttoria e, per inevitabile riflesso, sull'opera dei magistrati che hanno diretto e coordinato l'azione di tutti gli organi costituzionali. Ancor prima di definire gli specifici obiettivi dell'inchiesta occorre dare esauriente risposta alla domanda se esiste un livello istituzionale di valutazione politica delle decisioni giudiziarie.

Il senatore Vitalone è comunque favorevole all'inchiesta parlamentare, purchè ne siano precisati in maniera adeguata i confini ed i metodi.

Dopo aver ricordato che l'esercizio del potere previsto dall'articolo 82 della Costituzione non postula l'uso dello strumento legislativo per dare vita all'inchiesta, l'oratore rileva che la via della proposta di legge rappresenta una scelta non necessaria e forse inopportuna perchè destinata a perpe-

tuare gli equivoci di un intermittente prassi parlamentare che ha registrato nell'esperienza repubblicana, sei inchieste disposte per legge, cinque con atto monocamerale ed una sola con atto bicamerale non legislativo. Occorre inoltre tener presente che i poteri conferiti dall'articolo 82 della Costituzione debbono essere sempre guardati come strumentali rispetto alla funzione tipica del Parlamento e non pure come mezzo di pressione politica o di condizionamento nei confronti di altri organi dello Stato. Diversamente, aggiunge il senatore Vitalone si corre il rischio di esporre l'opera della Commissione a censure di vario tipo, non ultime a quelle del controllo giurisdizionale cui non si sottraggono in un regime democratico le attività dei pubblici poteri. Soffermendosi quindi ad esporre ulteriori valutazioni a sostegno delle tesi da lui sostenute, il senatore Vitalone conclude affermando che le perplessità rassegnate all'attenzione della Commissione tendono a realizzare nel migliore dei modi gli obiettivi di fondo e di sostanza dell'inchiesta parlamentare, fuori da ogni facile tentazione demagogica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,25.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 1979

*Presidenza del Presidente*  
DE CAROLIS*Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Costa.**La seduta ha inizio alle ore 17,15.*

## IN SEDE CONSULTIVA

« **Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio del deputato Aldo Moro e sul terrorismo in Italia** » (223), d'iniziativa dei deputati Natta ed altri, Fracanzani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.  
(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione).

« **Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda di Aldo Moro e sulle centrali terroristiche** » (58), d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino.  
(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione).  
(Esame e rinvio).

Il Presidente De Carolis riferisce sui disegni di legge in oggetto, rilevando anzitutto la volontà delle forze politiche, ormai matura e definitiva, di costituire una Commissione parlamentare d'inchiesta per il delitto Moro, che deve essere considerato — come risulta anche dal testo approvato dalla Camera — quale punta emergente di un *iceberg* colossale, costituito dalla eversione nel nostro Paese. È con questa consapevolezza che al n. 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 223 si è estesa l'indagine ai fatti a carattere eversivo evidentemente collegabili con il caso Moro. Il presidente rileva quindi una volontà unanime della Commissione giustizia del Senato di esprimere parere favorevole sul testo della Camera, formulando alla Commissione di merito talune osservazio-

ni, per le quali egli si accinge ad esprimere alcune proposte.

Rileva anzitutto come la contemporaneità rispetto alle indagini giudiziarie, che sono tuttora nella fase istruttoria, faccia presumere il pericolo di intralci reciproci fra le due inchieste, pericoli che sarebbero assai minori se la fase istruttoria fosse terminata, o meglio ancora se la Commissione parlamentare fosse stata costituita fin dall'inizio della drammatica vicenda. Occorre pertanto ribadire la necessità di una attenta conduzione dei lavori dell'indagine parlamentare, improntata ad una intensa collaborazione fra la magistratura e la Commissione. È importante anche prevenire fin dall'inizio il pericolo che la Commissione divenga una cassa di risonanza di posizioni politiche di parte.

Venendo a considerare l'articolato pervenuto dalla Camera (e sul quale peraltro alla Camera stessa si è subito rilevata la necessità di qualche modifica) premette anzitutto che l'elenco degli obiettivi di cui all'articolo 1 potrebbe essere più conciso e sintetico, pur nell'intesa che l'inchiesta parlamentare debba essere, per sua natura, notevolmente più ampia di quella giudiziaria; d'altra parte è evidente che il dettagliare eccessivamente e con troppa precisione rischia di fare escludere gli obiettivi non menzionati. Riguardo all'articolo 3, rileva alcuni difetti della normativa, poco precisa, circa la scelta del presidente della futura Commissione.

Venendo quindi alle questioni coinvolte dall'articolo 4, premette anzitutto che la limitazione ai poteri dell'autorità giudiziaria, voluta dall'articolo 82 della Costituzione, ha una ragione di fondo nella necessità di conservare l'armonia dell'ordinamento giuridico: deve essere rispettato il vigente sistema dei limiti, che valgono parallelamente sia per i parlamentari che per i magistrati: limiti a tutela dell'integrità dello Stato (da cui il segreto di Stato) e a tutela dei diritti del cittadino (da cui il segreto professionale). Per quanto attiene al segreto di Stato, esprime

una critica al riferimento in negativo all'articolo 11, terzo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801 sulla istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e sulla disciplina del segreto di Stato: sarebbe stato più chiaro fare riferimento anche al quarto comma dell'articolo 11, nonché al successivo articolo 12, ma meglio ancora sarebbe riferirsi semplicemente alla legge n. 801 nel suo insieme, così come avveniva nel testo approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione della Camera al termine della passata legislatura.

A tale riguardo osserva che nella legge n. 801 vi era già la salvaguardia (articolo 12 secondo comma) della non opponibilità del segreto di Stato su fatti eversivi dell'ordine costituzionale: nel testo attuale invece si fa una presunzione assoluta, per la quale la materia dell'intera indagine riguarderebbe sempre fatti eversivi, (e quindi il segreto di Stato non sarebbe mai opponibile), pur con le limitazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 4 del disegno di legge. Rileva inoltre che con tale articolo si viene a sconvolgere il saldo ordinamento della materia, elaborato solo due anni fa dal Parlamento con la legge n. 801, e ciò, ancor peggio, con una normativa confusa e approssimativa. A tale riguardo ritiene che si debba correre il rischio di apparire sabotatori dell'inchiesta parlamentare, al fine di evitare simili inconvenienti, tenendo presente che in ogni modo la Commissione è unanime nell'esprimere parere favorevole.

Per quanto concerne il segreto professionale, afferma che l'abbandonare i principi stabiliti nell'articolo 351 del codice di procedura penale (così come modificato dalla citata legge n. 801) reca pregiudizio alla Costituzione, in quanto sarebbe lesa non soltanto l'articolo 82, (che prevede gli stessi limiti imposti al magistrato) ma anche l'articolo 8 (che tutela i ministri dei culti ammessi nello Stato) e l'articolo 24 2° comma, che tutela i diritti della difesa. Da tali lesioni della Costituzione deriverebbero inevitabilmente ricorsi alla Corte costituzionale, con grave intralcio per i lavori della Commissione d'inchiesta. Il Presidente riterrebbe quindi quanto mai necessario non derogare dalla disci-

plina di cui all'articolo 351 del codice di procedura penale, sia per le basi che ha nella Costituzione tale normativa, sia anche perché l'ultimo comma di tale articolo darebbe una notevole salvaguardia alla Commissione, quanto all'efficacia dell'indagine.

Il presidente De Carolis conclude affermando che anche di fronte alla eccezionalità e gravità del delitto Moro, e della situazione ad esso correlata, non si giustifica l'emanazione di quella che sarebbe in pratica una « legge eccezionale »: se si volesse colpire il terrorismo per mezzo di leggi eccezionali ed anticostituzionali si finirebbe per dare forza al terrorismo stesso, dato che ne resterebbe assai danneggiata l'immagine democratica del nostro Paese.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Calarco, premesso che l'estrema rilevanza del caso Moro, agli occhi dell'opinione pubblica italiana e internazionale, impone di costituire senza indugi la Commissione parlamentare d'inchiesta, sottopone ai commissari alcune valutazioni sul testo pervenuto dalla Camera. Fa presente anzitutto che gli obiettivi proposti all'indagine nell'articolo 1 — e in particolare alla lettera g) — coinvolgono ampiamente i giornalisti nell'attività della futura Commissione, mentre il segreto professionale, per quanto riguarda i giornalisti stessi, non riceve alcuna tutela nel citato articolo 351 del codice di procedura penale, che per tale motivo è già stato impugnato presso la Corte Costituzionale: anche da simili impugnative potrebbero derivare notevoli intralci ai lavori della Commissione. In proposito osserva inoltre come l'articolo 351, nelle originarie intenzioni del legislatore, tendesse a tutelare anche le fonti d'informazione in se stesse (alle quali ricorrono sia l'avvocato che il giornalista). Propone infine che all'articolo 6, ultimo comma, le sanzioni ivi previste siano estese non solo a chi pubblicasse i dati in questione, bensì anche a chi, più in generale, li rendesse pubblici, includendo quindi le diffusioni a mezzo radio e televisione; in relazione sempre al contenuto di tale articolo suggerisce il sequestro delle pubblicazioni estere che incorressero negli stessi reati.

Il senatore Filetti esprime anzitutto il parere favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale su entrambi i disegni di legge. Dichiara quindi di condividere quasi totalmente le osservazioni del presidente De Carolis. Aggiunge inoltre che, riguardo all'articolo 3 del disegno di legge pervenuto dalla Camera, la formulazione sembrerebbe conferire per intero ai presidenti delle Camere la nomina dei componenti, senza la preventiva designazione dei presidenti dei Gruppi, cosa che sarebbe assai criticabile.

Riguardo l'articolo 4, ritiene che tale normativa non sia soddisfacente. In proposito riterrebbe opportuno, oltre ad un richiamo generale alla legge n. 801 (articoli 11 e 12) una ulteriore precisazione riguardo all'uso che la Commissione dovrà fare dell'articolo 351 del codice di procedura penale, specificando la non opponibilità del segreto d'ufficio di cui al penultimo comma quando si tratti di fatti eversivi, e le modalità d'impiego che si potranno adottare per l'ultimo comma dello stesso articolo 351.

Il senatore Riccardelli afferma anzitutto che di fronte al pericolo per le istituzioni democratiche del Paese — ravvisato nel dibattito alla Camera — non si è poi addivenuti — alla Camera stessa — ad una normativa che conferisca al Parlamento mezzi di indagine realmente efficaci, ripiegandosi invece sugli schemi forniti dalle precedenti Commissioni d'inchiesta. Al riguardo esprime il timore che l'ampliamento notevole della materia dell'indagine (di cui all'articolo 1) senza un correlativo potenziamento delle capacità di penetrazione dell'indagine stessa, possa portare a risultati decisamente negativi, assai deludenti per l'opinione pubblica. In particolare sottolinea come il principio dell'uguaglianza dei poteri rispetto alla magistratura (di cui all'articolo 82 della Costituzione) dovrebbe essere interpretato tenendo presente che di fatto il magistrato, in funzione requirente (ad esempio il procuratore generale di Corte d'appello) possiede mezzi di accertamento assai energici, anche per sindacare il comportamento delle forze di po-

lizia, mentre in pratica la Commissione di inchiesta avrà poteri assai più limitati. Ritiene inoltre che l'articolo 82 dovrebbe essere considerato tenendo conto della diversità della funzione del giudice penale (che deve contemperare l'interesse punitivo dello Stato con l'interesse della tutela del cittadino) rispetto alla funzione della Commissione parlamentare, che dovrà tutelare un unico interesse pubblico: la sopravvivenza stessa dell'ordinamento democratico. Fa presente quindi che per i casi in cui vi sia stata sentenza di condanna passata in giudicato l'interesse costituito dal segreto professionale del difensore assume minore rilievo. Anche il segreto professionale del giornalista deve essere valutato tenendo presente il dilagare di notizie di stampa sulle quali regolarmente si oppone tale segreto quanto alle fonti. Invita quindi la Commissione a considerare che il Parlamento è l'organo costituzionale centrale del sistema democratico, unica espressione diretta della sovranità popolare, ed ha quindi una preminente funzione di garanzia delle condizioni minime di esistenza dell'ordinamento. Di fronte alla situazione e al clima spesso intimidatori in cui dovrà operare la Commissione d'inchiesta, ritiene che occorra creare un equilibrio di forze, conferendo ad essa adeguati poteri e funzionalità. Occorrerebbe inoltre prevedere fin da ora una articolazione in sottocommissioni, in considerazione della vastità della materia.

Il senatore Riccardelli conclude affermando che una Commissione impostata sulla base del testo pervenuto dalla Camera non avrebbe efficacia e non sarebbe quindi di alcuna utilità, bensì, al contrario, deluderebbe le aspettative dell'opinione pubblica, e ancor più quelle delle forze, degli elementi umani che oggi lottano contro il terrorismo, in condizioni spesso frammentate e precarie. Occorre invece incoraggiare, rafforzare la lotta al terrorismo, mediante una interpretazione attuativa dell'articolo 82 della Costituzione che consenta di impostare efficacemente l'attività della Commissione d'inchiesta.

Il senatore Agrimi, premesso che una Commissione d'inchiesta è ormai necessaria, es-

sendo vivamente attesa dall'opinione pubblica, ritiene che nella precisazione degli obiettivi dell'indagine si debba fare una netta separazione rispetto a quelli che spettano al giudice: in tal senso l'articolo 1 elenca gli interrogativi, emersi sul caso Moro, che vanno al di là della pura ricerca dei colpevoli. Ritiene peraltro che, dovendosi fare, tanto più nel momento presente, leggi semplici e chiare, sia opportuno attenersi strettamente alla Costituzione, la quale già stabilisce i poteri e i limiti delle Commissioni d'inchiesta. Al Parlamento spetta soltanto stabilire la materia dell'indagine, che costituisce l'oggetto del pubblico interesse da tutelare, e in particolare (come avviene nell'articolo 1) indicare come oggetto delle indagini gli scopi perseguiti con il delitto Moro, e la strategia perseguita; sembrerebbe peraltro opportuno sfoltire alquanto i dettagli di cui allo stesso articolo 1.

Ritiene quindi di non poter affatto condividere la normativa di cui all'articolo 4, sia perchè al primo comma si fa menzione dei poteri, ma non dei limiti, dell'autorità giudiziaria (derogando dall'articolo 82 della Costituzione) sia perchè, più in generale, dovrebbe essere rimessa alla valutazione della futura Commissione l'applicazione da dare, nei casi singoli, allo stesso articolo 82.

Circa l'articolo 3, condivide l'osservazione del senatore Filetti sulla necessità di una previa designazione da parte dei Gruppi, e critica il penultimo comma, affermando che il presidente dovrebbe essere scelto dalla Commissione stessa, e nel proprio seno, per evitare il pericolo di una interferenza esterna sulla Commissione. Conclude ribadendo la necessità di costituire la Commissione d'inchiesta, per mezzo tuttavia di una legge semplice, chiara e rigorosamente in linea con la Costituzione.

Il senatore Riccardelli precisa che nel suo intervento non ha inteso in alcun modo proporre, per la Commissione d'inchiesta, poteri che possano pregiudicare i diritti costituzionali del cittadino, bensì soltanto poteri superiori a quelli del magistrato.

Il senatore Benedetti avverte anzitutto che il Gruppo comunista è favorevole alla costituzione della Commissione d'inchiesta, già proposta dal Gruppo stesso con proprio disegno di legge alla Camera dei deputati. Circa l'assoluta necessità di una inchiesta parlamentare, osserva che il delitto Moro, oltre ad avere finalità eversive, ha manifestato inquietanti pericoli, riguardo all'uso non chiaro che di tale dramma si è fatto largamente nei mesi successivi.

Occorre tuttavia prevenire gli intralci e gli attriti reciproci, rispetto all'attività della magistratura, la quale non dovrà comunque temere pregiudizi di sorta da parte del Parlamento, che intende anzi rafforzare la sua azione. D'altro lato occorre evitare che la Commissione d'inchiesta, come è accaduto per la Commissione antimafia, possa essere utilizzata per addossare ad essa deficienze e inefficienze che in realtà spettano ad altri organi dello Stato. Per tali finalità, è stato elaborato alla Camera l'esauriente dettaglio degli scopi, di cui all'articolo 1. Al tempo stesso, con l'articolo 2, separando dal resto l'indagine diretta specificamente al caso Moro, si è inteso evitare che i lavori della prima parte dell'indagine si attardino sul quadro sociologico del problema, diluendo i risultati dell'indagine stessa. Riguardo ai penetranti poteri, precedentemente menzionati, della magistratura requirente, osserva che i minori poteri, di fatto consentiti alla Commissione, sono correlati alla circostanza che essa non ha il compito di ricercare i colpevoli del delitto Moro.

Afferma quindi, quanto ai poteri della Commissione (articolo 4) che nell'interpretazione del testo pervenuto dalla Camera, e nell'applicazione concreta della futura legge, certamente non si andrà a ledere, di fatto, le norme della Costituzione che salvaguardano i diritti della difesa (articolo 24) nonchè quelli dei giornalisti (articolo 21): ciò non sarebbe affatto nell'intenzione del legislatore, come emerge anche dal dibattito svoltosi alla Camera. È da ritenere infatti che all'altro ramo del Parlamento si è inteso fondare i poteri della Commissione d'in-

chiesta sulla sicura base costituita dagli articoli 11 e 12 della citata legge n. 801.

I senatori Cioce e Lugnano propongono che l'emissione del parere sia rinviata, per consentire alla Commissione una più ponderata riflessione sulle osservazioni da includere nel parere stesso. Dopo un breve dibattito, la Commissione decide all'unanimità di riprendere l'esame nella mattinata di mercoledì 26 settembre.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che, restando immutata la convocazione della Commissione per la mattinata di domani, la Commissione stessa tornerà a riunirsi con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, mercoledì 26 settembre alle ore 10.

*La seduta termina alle ore 20.*

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

**2ª Commissione permanente**

(Giustizia)

*Mercoledì 19 settembre 1979, ore 10*

---

**4ª Commissione permanente**

(Difesa)

*Mercoledì 19 settembre 1979, ore 11*

---

**7ª Commissione permanente**

(Istruzione pubblica e belle arti,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)

*Mercoledì 19 settembre 1979, ore 17*

---

**8ª Commissione permanente**

(Lavori pubblici, comunicazioni)

*Mercoledì 19 settembre 1979, ore 10*

---

**12ª Commissione permanente**

(Igiene e sanità)

*Mercoledì 19 settembre 1979, ore 11*

---

**Commissione parlamentare  
per l'indirizzo generale e la vigilanza  
dei servizi radio-televisivi**

**Sottocommissione permanente per l'Accesso**

*Mercoledì 19 settembre 1979, ore 10*

---